

Pio X e la separazione fra Chiesa e Stato in Francia

Martin Grichting

L'ecclesiasticista protestante Axel von Campenhausen definiva la Francia «paese classico di sperimentazioni ecclesiasticiste, di cure drastiche e del Kulturkampf anticlericale»¹. La Rivoluzione francese scandiva il primo passo in tale direzione: il 2 novembre 1789, l'intero patrimonio della Chiesa cattolica veniva improvvisamente dichiarato proprietà statale². Trascorso poco più di un decennio, nel 1801, Napoleone firmava un concordato con Papa Pio VII³, che era costretto ad accettare la secolarizzazione dei beni ecclesiastici (cf. art. 13). In cambio, lo Stato garantiva di remunerare i vescovi e i preti (cf. art. 14). Una soluzione interessante per Napoleone, che più tardi, il 13 maggio 1805, davanti al «Consiglio di Stato del Regno Italico», disse essere pagante remunerare i preti in modo generoso, perché «se diversamente si volessero sorvegliare, costerebbero di più»⁴. Con tale concordato e in forza degli «articoli organici»⁵ la Chiesa ebbe la possibilità di riprendere la sua capacità giuridica d'acquisizione di beni, pur dovendo inserire e gestire viepiù il patrimonio acquisito nei cosiddetti «établissements publics du culte»: un misto fra componenti di fondazioni e di associazioni⁶. Anche se l'invenzione di questo nuovo ente giuridico non poteva trovarsi affatto in sintonia

¹ A. VON CAMPENHAUSEN, *Staatskirchenrecht. Ein Studienbuch*, 3ª edizione, München 1996, p. 393.

² «L'Assemblée nationale décrète: 1° que tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir, d'une manière convenable, aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres, sous la surveillance et d'après les instructions des provinces; (...)», edito da Z. Giacometti, *Quellen zur Geschichte der Trennung von Staat und Kirche*, Tübingen 1926, p. 3.

³ «Convention entre le Gouvernement français et Sa Sainteté Pie VII»; cf. il testo in Z. Giacometti, (nota 2), pp. 31 s. Per le trattative cf. B. ARDURA, *Le Concordat entre Pie VII et Bonaparte 15 juillet 1801. Bicentenaire d'une réconciliation*, Paris 2001, pp. 43-72.

⁴ L. RAVA, *Il Consiglio di Stato nel Regno Italico e l'opera di Napoleone I re (1805-1814)*, Roma 1932, p. 209.

⁵ Cf. il testo della legge in Z. Giacometti, (nota 2), pp. 33-39; cf. al riguardo J.E.M. PORTALIS, *Rapport sur les articles organiques de la convention passée à Paris le 26 messidor an IX entre le gouvernement français et le pape*, a cura di M. DUPIN, *Manuel du droit public ecclésiastique français*, Paris 1845, pp. 146-161; cf. anche ID., *Discours sur l'organisation des cultes et exposé des motifs du projet de loi relatif à la convention passée entre le gouvernement français et le pape*, *ibid.*, pp. 163-208.

⁶ Cf. F. MESSNER, *Le financement des Églises. Le système des cultes reconnus (1801-1983)*, Strasbourg 1984, pp. 43-61; cf. anche J. FOYER, *De la "Séparation" aux associations diocésaines*, in «Revue des Sciences morales et politiques» (senza annata) 1994, p. 149.

con la struttura gerarchica della Chiesa, quest'ultima non si era mai sentita minacciata grazie al severo controllo statale che riduceva dopotutto, in modo considerevole, lo spazio di manovra degli *établissements publics du culte*⁷. Lo Stato restituiva allora alla Chiesa i beni non ancora alienati. Così, con l'aggiunta di offerte e di contributi statali, la Chiesa era in grado di ricostituire nel corso del 19° secolo un considerevole patrimonio ecclesiastico.

La sconfitta della Francia nel conflitto franco-tedesco (1870/1871) lanciava la 3ª Repubblica e salivano al potere forze che si consideravano eredi ideologiche della Rivoluzione francese, con l'intento e il programma di separare la Chiesa dallo Stato⁸. A partire dal 1881, il Concordato napoleonico era diventato insistentemente oggetto d'interventi parlamentari, senza incorrere però nel rischio di essere soppresso: se il Concordato serviva ad accordare alla Chiesa determinati privilegi, esso fungeva al tempo stesso da strumento di controllo o da guinzaglio⁹. Con la legge sulle associazioni del 1901 e con altri provvedimenti di natura legislativa si procedeva in una prima fase a decimare sistematicamente gli ordini religiosi e le loro scuole¹⁰. Nel 1902, dopo che diversi parlamentari avevano discusso parecchi progetti di legge finalizzati a separare la Chiesa dallo Stato, veniva creata una commissione allo scopo di studiare l'argomento e di avanzare in tal merito progetti concreti¹¹. Ma i lavori di tale commissione proseguirono soltanto a rilento. Fu solo con l'acuirsi della lotta intentata contro le scuole cattoliche, cui seguì nel 1904 la rottura delle relazioni diplomatiche con la Santa Sede, che l'idea della separazione cominciò a riprendere piede¹², sostenuta in particolare dal relatore della commissione stessa, il socialista Aristide Briand.

⁷ Cf. al riguardo: *Décret concernant les fabriques des églises del 30 dicembre 1809*, in Z. Giacometti, (nota 2), pp. 49-61. L. DE NAUROIS, *La mise en œuvre juridique de la séparation des Églises et de l'État (loi du 9 décembre 1905)*, in «L'année canonique» 26 (1982), p. 341, disse: «Les anciens établissements publics du culte étaient de structure fondationnelle et non associative, à cet égard ils étaient moins loin des structures canoniques, ils ne étaient cependant déjà assez loin».

⁸ Cf. A. BOYER, *Le droit des religions en France*, Paris 1993, p. 45; cf. anche B. BASDEVANT-GAUDEMET, *Le Concordat de 1801. Référence pour une politique concordataire*, in «Revue d'histoire de l'Église de France» 87 (2001), pp. 402-408.

⁹ Cf. A. RIVET, *Traité du culte catholique et des lois civiles d'ordre religieux*, Vanves - Paris 1947, vol. 1, p. 129; cf. anche J. MCMANNERS, *Church and State in France. 1870-1914*, London 1972, pp. 140-142.

¹⁰ Cf. la legge in Z. Giacometti, (nota 2), pp. 131-135; cf. anche le spiegazioni di J.-P. MACHÉLON, *Le titre III de la loi du 1^{er} juillet 1901 relative au contrat d'association*, in J. Lalouette e J.-P. Machelon (ed.), *Les Congrégations hors la loi? Autour de la loi du 1^{er} juillet 1901*, Paris 2002, pp. 49-57; cf. anche J.-D. DURAND, *Pio X e la Francia*, in G. La Bella (ed.), *Pio X e il suo tempo*, Bologna 2003, pp. 681 s.

¹¹ Cf. V. BEDIN, *Briand et la séparation des Églises et de l'État: la commission des trente-trois*, in «Revue d'Histoire moderne et contemporaine» 24 (1977), pp. 364-390.

¹² Cf. al riguardo il «Livre blanc» della Santa Sede, in «ASS» 38 (1905/1906), *Supplementum*, p. 125 e p. 269; cf. anche J. JULG, *L'Église et les États. Histoire des concordats*, Paris 1990, pp. 150-152.

1. La Chiesa non è un'associazione

Nel marzo del 1905, il parlamento iniziava la fase di consultazione su un progetto di legge inoltrato da Briand¹³. Tale progetto di separazione – scandito nuovamente con tipologia di cura drastica – prevedeva di abrogare unilateralmente il Concordato napoleonico e gli articoli organici (cf. art. 44 della numerazione definitiva), di sospendere la remunerazione del clero effettuata dallo Stato e di subordinare poi al diritto privato tutte le comunità religiose (cf. art. 2). Si trattava in pratica di eliminare gli *établissements publics du culte*, ossia le persone giuridiche precedenti che erano state messe a disposizione della Chiesa. Le stesse sarebbero state rimpiazzate poi dalle «associations pour l'exercice des cultes», designate in seguito semplicemente «associations culturelles» (associazioni culturali) (cf. art. 18 segg.). In queste istituzioni – strutturate a tipologia di associazioni – sarebbero dovuti confluire i beni mobili e immobili dei precedenti *établissements publics du culte* (cf. art. 4). Nella cura drastica prevista per le comunità religiose era intesa anche la minaccia dell'intera perdita del loro patrimonio nel caso in cui le comunità coinvolte si fossero rifiutate di collaborare. In effetti, se i beni appartenenti precedentemente agli *établissements publics du culte* non fossero confluiti nelle *associations culturelles*, gli stessi sarebbero stati trasferiti ai rispettivi comuni politici, unitamente alle chiese, agli stabili e ai fondi ad esse appartenenti (cf. art. 9).

La Chiesa cattolica in Francia si oppose fermamente al progetto di legge. Fra l'altro, esso non teneva affatto conto della costituzione gerarchica della Chiesa e trasferiva al tempo stesso proprietà e gestione dei beni ecclesiastici ad associazioni strutturate democraticamente, nelle quali il parroco sarebbe diventato semplicemente un individuo come tanti altri. Nella progettata legge sulla separazione sarebbero venuti a mancare anche i principi-guida inseriti a suo tempo dalla normativa napoleonica negli *établissements publics du culte* e che avevano contenuto entro determinati limiti lo spazio di manovra delle associazioni culturali¹⁴. L'opposizione ecclesiastica ben orchestrata costrinse Briand a fare concessioni, vale a dire a inserire nel testo del progetto un'aggiunta, in base alla quale le associazioni culturali costituenti si sarebbero dovute «conformare alle regole di organizzazione generale del culto del

¹³ Indispensabile al riguardo: A. BRIAND, *La Séparation des Églises et de l'État. Rapport fait au nom de la Commission de la Chambre des Députés, suivi de pièces annexes*, Paris 1905; cf. al riguardo L.V. MÉJAN, *La séparation des Églises et de l'État. L'Œuvre de Louis Méjan, dernier directeur de l'Administration autonome des cultes*, Paris 1959; sul decorso del dibattito parlamentare cf. J.-M. MAYEUR, *La séparation des Églises et de l'État*, 2^a ed., Paris 1991, pp. 38-76.

¹⁴ Cf. J. FOYER (nota 6), p. 149; cf. W. ROBERTS, *Napoleon, the Concordat of 1801, and its consequences*, in F. Coppa (ed.), *Controversial Concordats. The Vatican's Relations with Napoleon, Mussolini and Hitler*, Washington D.C. 1999, p. 76; cf. M. LARKIN, *The Vatican, French Catholics, and the associations culturelles*, in «The Journal of modern history» 36 (1964), p. 304.

quale si propongono di assicurare l'esercizio» (cf. art. 4 della legge sulla separazione)¹⁵. Con questo compromesso, Briand si proponeva di far quadrare per quanto possibile il cerchio nei limiti ammessi: di creare cioè una certa sintonia fra la struttura democratica delle associazioni culturali e quella gerarchica della Chiesa. Sul modo di giungere concretamente a questa consonanza, non vi è mai stata però alcuna chiarezza. Tuttavia, con l'astuto riferimento alla costituzione gerarchica della Chiesa cattolica – senza nominarla espressamente –, la commissione Briand riusciva a togliere il vento in poppa a parte dell'opposizione. La legge sulla separazione fra Chiesa e Stato veniva quindi accettata dalla Camera e dal Senato ed era pubblicata l'11 dicembre 1905 nel «Journal officiel»¹⁶.

2. Il dilemma papale

Dopo questo *fait accompli* dello Stato francese, il Papa Pio X (1903-1914) venne a trovarsi in un dilemma. Se la Chiesa non avesse accettato la legge, avrebbe perso alla fine dell'anno 1906 l'intero patrimonio accumulato a partire dalla Rivoluzione francese, che si era ricostituito negli *établissements publics du culte*. Se invece la Chiesa l'avesse accettata, avrebbe rischiato a livello di diritto civile – e più tardi sicuramente anche a livello di mentalità – di essere atomizzata in quasi 40.000 associazioni culturali autonome¹⁷, dato che lo Stato non riconosceva più i vescovi e non era neppure intenzionato a fare in modo che essi influissero direttamente in un modo o nell'altro sulle associazioni culturali.

Pio X, confrontato con il dilemma se decidersi per «il bene» o, invece, per «i beni» della Chiesa¹⁸, agì in modo del tutto cauto. Nella sua Enciclica *Vehementer nos* dell'11 febbraio 1906, disapprovò fermamente e condannò in modo inequivocabile la legge sulla separazione fra Chiesa e Stato «come contraria alla divina costituzione della Chiesa, ai suoi diritti essenziali e alla sua

¹⁵ «(...) en se conformant aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice (...)», cf. al riguardo la versione definitiva della legge in Z. Giacometti, (nota 2), p. 273.

¹⁶ Cf. il testo definitivo della legge del 1905 in Z. Giacometti, (nota 2), pp. 272-286; cf. la versione attualmente in vigore in *Cultes et associations culturelles, congrégations et collectivités religieuses*, Journal Officiel, brochure N° 1524, Paris 1991, pp. 3-22; cf. al riguardo J.-M. MAYEUR, (nota 13), p. 75.

¹⁷ Cf. J.-P. DURAND, *Droit public ecclésiastique*, in P. VALDRINI ET ALII, *Droit canonique*, 2^a ed., Paris 1999, p. 442.

¹⁸ Cf. per questa sintetica formulazione: J. RATZINGER, *Il sale della terra. Cristianesimo e Chiesa cattolica nella svolta del millennio. Un colloquio con Peter Seewald*, Cinisello Balsamo 1997, p. 198.

libertà; come contraria alla giustizia e calpestatrice dei diritti di proprietà della Chiesa, acquisiti per tanti titoli e non fosse altro in virtù del concordato»¹⁹. In quell'occasione il Papa non volle giudicare però in anteprima se per la Chiesa la legge fosse stata applicabile a livello pratico²⁰.

Nel suo discorso tenuto in occasione del Concistoro del 21 febbraio 1906, Pio X riconfermava il suo punto di vista, manifestando chiaramente anche il timore che la legge avrebbe potuto creare le premesse per associazioni culturali scismatiche, dato che la gerarchia non aveva alcuna possibilità di esercitare su di esse alcun influsso²¹. Il timore manifestato dal Papa non era affatto infondato, se si pensa che Ferdinand Buisson, presidente della commissione incaricata dell'elaborazione della legge, aveva già asserito quasi profeticamente che la legge avrebbe diviso la Chiesa²². Dal canto suo, in parlamento, Briand aveva accentuato invece di non aver mai pensato in retroscena che la legge sulla separazione potesse creare degli scismi. Ambiguo com'era, egli dichiarò però anche di non essere affatto compito della legge impedirli²³.

Di fronte alla minaccia indirizzata dalla legge sulla separazione all'unità della Chiesa, Pio X tentò di riportare i cattolici francesi su un'unica linea; impresa che non era facile dal momento che il summenzionato compromesso del parlamento (art. 4 della legge sulla separazione) aveva già diviso i cattolici. Molti di essi, a seguito della clausola di compromesso, ritenevano ormai possibile accettare la legge²⁴. La portata della divisione cominciò a farsi sentire all'inizio del 1906, quando 23 notabili cattolici intervennero presso i vescovi francesi postulando l'accettazione della legge. I promotori, rifacendosi all'aggiunta dell'articolo 4, sostenevano che spettasse esclusivamente ai vescovi definire i diritti dell'*association cultuelle* e il modo in cui essa avrebbe dovuto essere strutturata. Nel caso in cui non si fossero costituite le associazioni, lo Stato avrebbe avviato la confisca di tutti i beni ecclesiastici²⁵.

¹⁹ «Itaque, Apostolici Nostri officii memores (...) Nos pro suprema (...) auctoritate sancitam legem, quae Rempubliam Gallicanam seorsum ab Ecclesia separat, reprobamus ac damnamus; idque ob eas quas exposuimus causas: (...) quod constitutioni divinae et rationibus intimis et libertati adversatur Ecclesiae; quod iustitiam evertit, ius opprimendo dominii, multiplici titulo ipsaque conventionem legitime quaesitum (...)», in «ASS» 39 (1906), p. 12; testo italiano in *Enchiridion delle Encicliche*, vol. 4, Bologna 1998, pp. 147-171, qui p. 165.

²⁰ Cf. J.-M. MAYEUR, (nota 13), p. 100.

²¹ Cf. «ASS» 39 (1906), p. 32.

²² Cf. M. LARKIN, *Church and State after the Dreyfus Affair. The Separation Issue in France*, London e Basingstoke 1974, p. 175.

²³ Cf. al riguardo J.-M. MAYEUR, (nota 13), pp. 51-53; cf. anche la citazione del *Journal Officiel* di A. RIVET, *art. Associations diocésaines*, in DDC, vol. 1, rubrica 1250.

²⁴ Cf. J. MCMANNERS, (nota 9), pp. 151 s.

²⁵ Cf. il testo in «Revue du clergé français» 12 (1906), vol. 46, pp. 323-326. Dato che molte personalità erano affiliate all'*Académie française* e a sue altre istituzioni secondarie, vennero chiamate ironicamente «cardinali verdi» per gli abiti verdi che indossavano.

3. Il veto papale

In questa fase d'impatto, l'arcivescovo di Besançon, Marie-Joseph Fulbert-Petit, avanzò l'idea di giungere ad un compromesso proponendo di accettare la legge sulla separazione, ma di modificare gli statuti delle associazioni culturali facendoli riflettere il più possibile la realtà della struttura gerarchica della Chiesa²⁶. Se già allora il compromesso avanzato da Briand fu interpretato come tentativo di quadratura del cerchio, lo stesso avvenne anche per la proposta fatta da Fulbert-Petit. In pratica, gli statuti da lui proposti avrebbero obbligato l'*association cultuelle* a sottoporre ogni decisione importante all'approvazione del vescovo diocesano (cf. artt. 3, 6, 7, 8, 12, 20, 23, 25, 30, 31). Dal punto di vista giuridico associativo, ciò sarebbe stato difficile soprattutto per il fatto che il vescovo diocesano avrebbe dovuto esprimersi su decisioni dell'*association cultuelle* senza esserne affiliato. Si rivelava invece meno difficile richiedere ad ogni aderente all'associazione culturale una dichiarazione personale di lealtà nei confronti del vescovo diocesano come anche un atto di riconoscimento delle disposizioni vigenti in materia di diritto patrimoniale canonico (cf. art. 4). La normativa, secondo la quale il parroco avrebbe dovuto fungere d'ufficio da presidente dell'*association cultuelle*, creava nuovamente ulteriori frizioni in materia di diritto associativo (cf. art. 11)²⁷.

Dal momento che Pio X non voleva decidere da solo sul modo in cui la Chiesa avrebbe dovuto comportarsi rispetto alla legge sulla separazione, decise di riunire i vescovi francesi. L'assemblea si riunì a Parigi dal 30 maggio al 1° giugno 1906 e trattò anche la questione degli statuti proposti da Fulbert-Petit. A seguito di tale assemblea, non emerse alcuna panoramica chiara e precisa²⁸, anche se i vescovi ritennero praticamente all'unanimità irrealizzabili le *associations cultuelles* nel modo in cui esse erano state imposte dalla legge. Tuttavia, i vescovi, con una maggioranza di due terzi, decisero di proporre al Papa di fare un tentativo con le *associations fabriennes* o *canonico-légales* di Fulbert-Petit²⁹.

²⁶ La sua bozza degli statuti era stata redatta a titolo confidenziale ed era destinata esclusivamente ai vescovi in consultazione. Essa raggiunse tuttavia anche il pubblico, cf. M.-J. FULBERT-PETIT, *Statuts des associations fabriennes*, in «Revue du clergé français» 12 (1906), vol. 48, pp. 182-194; cf. per Fulbert-Petit e i suoi statuti: C. SANSON, *Projet d'associations fabriennes et d'unions diocésaines de Mgr Fulbert Petit Archevêque de Besançon (1906)*, in «L'année canonique» 23 (1979), pp. 389-411.

²⁷ Sui dubbi o le riserve circa le *associations canonico-légales* cf. il voto del vescovo di Orléans, S. TÓUCHET: «*Imparfaitement canoniques et douteusement légales*», in «Revue du clergé français» 12 (1906), vol. 48, pp. 195-203, qui a p. 199; cf. in tal senso anche L. CROUZIL, *Associations cultuelles et associations diocésaines*, Paris 1924, p. 9. Briand stesso si era espresso negativamente davanti al Senato nel 1908 sulla conciliabilità degli statuti con la legge, cf. al riguardo A. RIVET, *Le patrimoine légal du culte et des œuvres catholiques. Associations diocésaines. Propriété individuelle et collective. Associations – syndicats – sociétés*, Paris 1929, p. 15.

²⁸ Cf. J.-M. MAYEUR, (nota 13), pp. 130-134.

²⁹ Cf. M. LARKIN, (nota 14), p. 303.

L'ultima parola spettava quindi a Pio X e al suo Segretario di Stato, il Cardinale Raffaele Merry del Val. In definitiva, e a malincuore, il Papa si decise per il «non possumus». Unitamente alla maggioranza dei vescovi francesi, egli non decise soltanto di rifiutare l'*association cultuelle* come tale, ma di proibire anche, con la minoranza dei vescovi, la costituzione delle *associations fabriennes* o *canonico-légales*. Nella sua enciclica *Gravissimo officii* del 10 agosto 1906³⁰, il Papa Pio X spiegava «che non è permesso sperimentare quest'altro genere di associazione fino a quando non risulterà in modo certo e legittimo che la divina costituzione della Chiesa, i diritti immutabili del Romano Pontefice e dei vescovi, così come la loro potestà sui beni necessari alla Chiesa, particolarmente sui templi, saranno sempre garantiti con dette associazioni»³¹. Lo Stato volle assolutamente ignorare il Papa, e il Papa si comportò allora effettivamente da ignorato³².

4. Una Chiesa al di fuori della legalità

La Chiesa in Francia accettò con lealtà la decisione papale e cominciò a opporsi allo Stato in modo passivo, preparandosi a subire il peggio³³. In effetti, la legge sulla separazione traumatizzava la Chiesa cattolica in Francia³⁴. Molto elevato fu il prezzo che dovette pagare per evitare di essere democratizzata e per impedire la creazione di un secondo polo istituzionale all'interno della comunità ecclesiastica, fondato sul patrimonio ecclesiastico. Spirato il termine previsto dalla legge sulla separazione, l'11 dicembre 1906 la Chiesa perdeva un patrimonio pari a 450 milioni di franchi, ossia un importo dieci

³⁰ Cf. «ASS» 39 (1906), pp. 385-390; traduzione italiana in *Enchiridion delle Encicliche*, vol. 4, (nota 19), pp. 183-189.

³¹ «(...) negamus fas esse, usque dum legitime certoque non constiterit, divinam Ecclesiae constitutionem, atque immutabilia Romani Pontificis et Episcoporum iura, eorumque in bona necessaria Ecclesiae, praecipue templa, potestatem, incolumia per consociationes easdem et tuta semper fore; (...)», in «ASS» 39 (1906), p. 387; traduzione italiana in *Enchiridion delle Encicliche*, vol. 4, (nota 19), p. 185.

³² Cf. J.-M. MAYEUR, (nota 13), p. 139.

³³ Cf. la *Lettera dei vescovi francesi del 7 settembre 1906*, con cui essi si dichiaravano d'accordo con la decisione di Pio X, in J.B. SÄGMÜLLER, *Die Trennung von Kirche und Staat. Eine kanonisch-dogmatische Studie. Mit dreizehn Beilagen, enthaltend offizielle Aktenstücke über die Trennung von Kirche und Staat in Frankreich*, Mainz 1907, pp. XCI-XCVI, qui p. XCII; parla di «opposizione passiva»: L. GOVERNATORI RENZONI, *La separazione tra Stato e Chiesa in Francia e la tutela degli interessi religiosi*, Milano 1977, p. 75.

³⁴ 100 anni dopo, nella sua lettera dell'11 febbraio 2005 indirizzata ai vescovi francesi, Papa Giovanni Paolo II caratterizza la legge nel modo seguente: «En 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui dénonçait le Concordat de 1801, fut un événement douloureux et traumatisant pour l'Église en France», ne «L'Osservatore Romano», 12 febbraio 2005, p. 7.

volte superiore al budget di culto annuale³⁵. Oltre a ciò, il rifiuto di fondare *associations cultuelles* fu un vero e proprio «legal suicide»³⁶. La Chiesa in Francia perse allora ogni veste di persona giuridica civile; venne a trovarsi vieppiù nell'illegalità e si vide costretta per ben 20 anni a svolgere negozi giuridici ricorrendo a uomini di paglia. Dato poi che, in base alla legge sulla separazione, gli stabili adibiti al culto potevano essere trasferiti solo ad *associations cultuelles*, la Chiesa perse anche il diritto di svolgere funzioni religiose nelle chiese che prima le appartenevano (cf. art. 13).

Governo e parlamento erano convinti che la Chiesa cattolica avrebbe senz'altro protestato, ma che in definitiva però avrebbe tentato di sottrarsi alla minaccia della secolarizzazione completa – la seconda volta nel corso di un secolo – accettando la legge sulla separazione. Ad ogni modo, almeno in riferimento al comportamento del Papa Pio X, questa ipotesi si rivelò del tutto errata. In via di principio la legge sulla separazione aveva fallito. E per il governo fu di poca consolazione il fatto che Pio X mostrasse di riconoscere la legge sulla separazione nominando liberamente in gennaio del 1906 17 vescovi. Fino ad allora il diritto di designazione spettava, per il Concordato napoleonico, unicamente allo Stato³⁷.

A partire da tale momento, al governo francese non restò molto spazio di manovra: poteva scegliere solo fra la capitolazione e la persecuzione, evitando di creare però dei martiri. E, allora, non si chiusero le chiese, ma, in un certo qual modo, si chiusero invece gli occhi³⁸. Le cattedrali e le chiese parrocchiali avrebbero dovuto restare aperte per il culto anche in futuro, scriveva già il 1° dicembre 1906 il nuovo ministro di culto Briand in una circolare³⁹. Così vescovi e preti continuarono a svolgere il loro ministero nelle chiese. Determinante era segnatamente l'«affectation», la finalità data inizialmente a una chiesa. Se la chiesa era stata costruita per il culto della Chiesa cattolica, sarebbe dovuta restare così. Di questo tenore erano in seguito anche innumerevoli sentenze espresse dal *Conseil d'État*⁴⁰.

³⁵ Cf. B. BASDEVANT-GAUDEMET, *À propos des associations cultuelles. Étapes d'une législation*, in «L'année canonique» 33 (1990), p. 103.

³⁶ M. LARKIN, (nota 22), p. 170.

³⁷ Cf. al riguardo l'intervento parlamentare di Briand in novembre 1906, in A. BRIAND, *La séparation. Application du régime nouveau*, Paris 1909, pp. 26 s.

³⁸ Cf. A. BOYER, (nota 8), p. 62.

³⁹ Cf. Circulaire du ministre de l'instruction publique et des cultes, stampata in Z. Giacometti, (nota 2), pp. 319-325, qui pp. 322 s.

⁴⁰ Cf. M. FLORES-LONJOU, *Le statut des édifices cultuels en droit français*, in «Revue de droit canonique» 45 (1995) p. 44; cf. anche G. LE BRAS, *Le Conseil d'État régulateur de la vie paroissiale*, in *Conseil d'État. Études et Documents*, (senza annata) 1950, p. 66; cf. A. VON CAMPENHAUSEN, *Staat und Kirche in Frankreich*, Göttingen 1962, pp. 13 e 17.

Pio X, con la sua fermezza, era riuscito quindi a strappare allo Stato almeno alcune concessioni⁴¹. E con la sua determinazione motivava nella sua enciclica *Une fois encore*, del 6 gennaio 1907, la decisione dolorosa presa in riferimento ai beni ecclesiastici: «È perché fu posta perfidamente di fronte alla scelta fra la rovina materiale e un'offesa consentita alla sua costituzione, la quale è di origine divina, che essa ha rifiutato, anche a costo della povertà, di lasciare attentare in lei all'opera di Dio»⁴².

Depone a favore della lungimiranza di Pio X il fatto che egli aveva potuto identificare già allora il punto in cui si localizzava il vero e proprio problema della legge sulla separazione. Per la Chiesa, il problema non era insito in definitiva nella sospensione della remunerazione dei vescovi e dei sacerdoti, nella situazione di «regime senza concordato» in cui essa era incorsa, ossia nella separazione fra Chiesa e Stato. La vera problematica è stata presentata invece nel 2001 dall'allora «ministro degli esteri» vaticano, arcivescovo di origine francese Jean-Louis Tauran, all'«Académie des sciences morales et politiques» con la seguente formulazione: «La Santa Sede, rifiutando di accettare la costituzione delle *associations cultuelles*, faceva capire in modo chiaro – anche pagando un prezzo di portata materiale molto elevata – che le era impossibile accettare che venisse pregiudicata la struttura gerarchica della Chiesa»⁴³. Detto in altre parole: la costituzione delle *associations cultuelles* avrebbe comportato in seno alla comunità ecclesiastica – accanto al vescovo diocesano e ai parroci – l'esistenza di una seconda forza che avrebbe posseduto e gestito il patrimonio ecclesiastico indipendentemente dalla gerarchia. Con ciò non è affatto detto che nelle *associations cultuelles* si sarebbero verificati subito conflitti fra gerarchia e laici. La localizzazione effettiva del pericolo venne puntualizzata dall'allora capo dei socialisti e promotore della separazione Jean Jaurès, quando così si espresse: «Le usanze della libertà si infiltreranno nella Chiesa per il tramite degli effetti naturali dell'ambiente laico in cui essa sarà immersa, senza che essa possa sostenere che si è tentato con perfidia di infrangere la sua organizzazione»⁴⁴. E il parlamentare di rango mas-

⁴¹ Cf. A. ENCREVÉ, J. GADILLE, J.-M. MAYEUR, *Francia*, in J.-M. MAYEUR ET ALII (ed.), *Die Geschichte des Christentums*, vol. 11, Freiburg i. Br. 1997, p. 518.

⁴² «C'est perfidement mise en demeure de choisir entre la ruine matérielle et une atteinte consentie à sa constitution, qui est d'origine divine, qu'elle a refusé, au prix même de la pauvreté, de laisser toucher en elle à l'œuvre de Dieu», in «ASS» 40 (1907), p. 7; testo italiano in *Enchiridion delle Encicliche*, vol. 4 (nota 19), pp. 191-205, qui p. 197.

⁴³ J.-L. TAURAN, *Les relations Église – État en France de la séparation imposée à l'apaisement négocié*, in «Documents Épiscopat. Bulletin du secrétariat de la Conférence des Évêques de France», N° 17, Paris décembre 2001, p. 5; cf. al riguardo anche M. LAUNAY, *La papauté à l'aube du XX^e siècle. Léon XIII et Pie X. 1878-1914*, Paris 1997, pp. 204 s.

⁴⁴ «Les moeurs de la liberté pénétreront dans l'Église par l'effet naturel du milieu laïque où elle sera plongée, sans qu'elle puisse alléguer qu'on a cherché par ruse à rompre son organisation», in «La Dépêche», 30 aprile 1905, citazione in J.-M. MAYEUR, (nota 13), p. 63.

sonico Henri Brisson⁴⁵ aveva asserito già in vista della separazione fra Chiesa e Stato che il trasferimento delle competenze finanziarie ad un gruppo di laici avrebbe cambiato con l'andar del tempo la costituzione della Chiesa: «(...) in una società come la nostra, nella quale non è gradito pagare un contributo facoltativo o vincolante, senza avere la possibilità di controllare l'impiego del proprio denaro, l'elemento laico, l'elemento finanziario, l'elemento della libera gestione avrà il sopravvento sull'elemento ecclesiastico propriamente detto; ogni ministro di culto si sentirebbe più obbligato a fare i conti con i suoi parrocchiani che con il proprio vescovo, cui oggi ubbidisce passivamente»⁴⁶.

5. Ritorno alla legalità

In seguito al comportamento complessivamente moderato dello Stato francese e della lealtà mostrata dai cattolici nel corso della 1^a Guerra mondiale, il ghiaccio iniziò lentamente a sciogliersi negli anni venti. Nel 1921 le relazioni diplomatiche furono riallacciate. Sembrava ora che si potesse raggiungere un'intesa⁴⁷. Per *raison d'état* lo Stato era costretto però a salvare la sua faccia. Restava quindi solo l'opzione di ridare la capacità giuridica alla Chiesa sulla base della legge di separazione⁴⁸. Si trattava anche in quest'occasione di comporre la quadratura del cerchio per la quale si erano già prodigati in passato tanto Briand quanto Fulbert-Petit. Ma, come sarebbe stato possibile far colmare la struttura democratica di un'associazione, regolata dal diritto francese, con la costituzione gerarchica di una comunità religiosa, che aveva appena sacrificato tutto il proprio patrimonio per conservare la sua struttura?

Si giunse in seguito proprio a quanto non si sarebbe più dovuto verificare di per sé con il sistema della separazione: Dal 1921 al 1924 lo Stato francese

⁴⁵ Cf. al riguardo L.V. MÉJAN, (nota 13), pp. 58-62.

⁴⁶ «(...) dans une société comme la nôtre, où l'on aime pas à payer une contribution, facultative ou non, sans contrôler l'emploi de ses deniers, l'élément laïque, l'élément financier, l'élément de libre administration, prendrait le pas sur l'élément ecclésiastique proprement dit; que chaque ministre du culte serait beaucoup plus obligé de compter avec ses paroissiens qu'avec son évêque, auquel il obéit passivement aujourd'hui», H. BRISSON, *Préface*, in R. ALLIER (ed.), *La séparation des Églises et de l'État. L'enquête du "Siècle"*, Paris 1905, p. XVII. Sull'argomento del tentativo di democratizzare la Chiesa cattolica con la legge sulla separazione, cf. L. GOVERNATORI RENZONI, (nota 33), p. 71.

⁴⁷ Cf. al riguardo: L. NOËL, *Le statut de l'Église de France après la séparation. L'affaire des associations diocésaines*, in «Revue d'Histoire diplomatique» 94 (1980), pp. 5-69. Noël aveva partecipato in modo notevole a livello statale alle trattative, cf. *ibid.*, p. 28.

⁴⁸ Cf. al riguardo: L. NOËL, (nota 47), pp. 16 s.; cf. anche F. RENAUD, *Les Associations diocésaines. Étude sur le statut de l'Église en France*, Paris 1923, p. 30. Il sacerdote Ferdinand Renaud contribuì in modo essenziale ai negoziati fra Chiesa e Stato; cf. anche J. JULG, (nota 12), p. 153.

e la Santa Sede studiarono assieme il modo con cui strutturare adeguatamente la posizione della Chiesa cattolica nel diritto francese⁴⁹. Si raggiunse infine l'intesa quando la Chiesa accettò la legge sulla separazione in forza di un compromesso. Essa adesso fondava associazioni culturali, però solo a livello diocesano: ogni diocesi riceveva una «*association diocésaine*»⁵⁰. Dal canto suo lo Stato doveva accettare che gli statuti rendevano praticamente l'*association diocésaine* una fondazione nella quale il vescovo diocesano era rivestito di tutte le competenze decisionali⁵¹. In pratica, gli statuti limitavano le competenze delle *associations diocésaines* all'assunzione dei costi comportati dal culto «sotto l'autorità del vescovo, in comunione con la Santa Sede e in sintonia con la costituzione della Chiesa cattolica» (art. 2). Statutariamente non tollerata era espressamente qualsiasi forma d'ingerenza dell'*association diocésaine* nell'ordinamento del culto divino, nella direzione spirituale della diocesi, nella nomina dei chierici, nell'insegnamento e nella direzione spirituale del seminario (cf. art. 4). L'impiego dei mezzi dell'associazione, in osservanza delle disposizioni statutarie, era esclusivamente riservato alla competenza decisionale del vescovo (cf. art. 18). L'assemblea associativa – composta da pochi membri scelti dal vescovo – aveva il compito di verificare unicamente l'amministrazione finanziaria episcopale in materia di conformità legale e formale, ma non a livello di adeguatezza o finalità (cf. art. 20)⁵².

Se è vero che a livello di diritto francese il vescovo diocesano continuava ad essere considerato come un «nulla», a livello di *association diocésaine* egli era diventato invece il «tutto»⁵³. Malgrado l'*association diocésaine* avesse la possibilità teorica di effettuare controlli sull'amministrazione finanziaria dell'ordinario diocesano, essa figurava come associazione soltanto per il nome che portava⁵⁴. Alcuni anticlericali non tardarono molto ad affermare che l'*association diocésaine* era diventata la «parodia di un'associazione»⁵⁵. In pratica, l'*association diocésaine* era in effetti una fondazione e i beni che le appartenevano erano beni fondazionali⁵⁶. Questa situazione è rimasta invariata fino ai nostri giorni.

⁴⁹ Cf. al riguardo J.-P. DURAND, *Le modus vivendi et les diocésaines (1921-1924). L'hypothèse d'un accord diplomatique en forme simplifiée*, in «L'année canonique» 35 (1992), pp. 199-234.

⁵⁰ Cf. gli statuti modello nell'allegato all'enciclica *Maximam gravissimamque* del Papa Pio XI del 18 gennaio 1924, in «AAS» 16 (1924), pp. 19-24.

⁵¹ Cf. P. SAVOURET, *Les associations diocésaines*, Paris 1928, pp. 100 s.

⁵² Cf. A. VON CAMPENHAUSEN, (nota 40), p. 81.

⁵³ Cf. P. SAVOURET (nota 51), p. 100.

⁵⁴ Cf. M. FLORES-LONJOU, *Associations culturelles*, Paris 1996, p. 17.

⁵⁵ E.-R. CHABLIS, *Une séparation bien tempérée. Le droit des cultes en France*, in «Études» (senza annata) 1990, tome 372, n° 5, p. 688.

⁵⁶ Cf. L. CROUZIL, *Les Associations Diocésaines sont-elles de simples associations?*, in «Bulletin de Littérature Ecclésiastique» 40 (1939), p. 69.

6. Bilateralismo per vie traverse

Anche il Papa doveva salvare la propria faccia. E, allora, non solo con l'intento ultimo di non svalORIZZARE l'operato di Pio X, Papa Pio XI (1922-1939) chiese allo Stato francese di fornirgli garanzie fondate in materia di conformità legale degli statuti delle *associations diocésaines* a livello di diritto francese⁵⁷. Il governo assecondò la richiesta incaricando tre specialisti di verificare la conciliabilità degli statuti con il diritto francese. Dalla perizia effettuata emerse che la conciliabilità degli statuti delle «associazioni diocesane» con il diritto statale era data. I tre giuristi si erano richiamati alla formula del compromesso di Briand, in base alla quale le associazioni culturali si sarebbero dovute attenere alle normative generali organizzative del culto, il cui esercizio si proponevano di garantire: le *associations diocésaines* sarebbero state compatibili con il diritto francese solo nel caso in cui esse avessero rispettato la costituzione ecclesiastica⁵⁸. Dopo che il cardinale Andrieu, arcivescovo di Bordeaux, mise pubblicamente in dubbio la fondatezza delle considerazioni espresse dai tre periti⁵⁹, costoro ritennero necessario in una seconda dichiarazione indirizzata al presidente del consiglio dei ministri attestare in modo schietto che: «Il complesso della legge (sulla separazione), i suoi preparativi e il buon senso fanno capire che una *association cultuelle* può essere denominata cattolica solo se essa rispetta la costituzione della Chiesa cattolica, apostolica e romana»⁶⁰. Si è trattato di una dichiarazione degna di nota, che ha spinto l'esperto in diritto pubblico Jean Foyer a constatare che, in una legge sulla separazione non è senza paradosso che la conformità legale di un'associazione esistente in base al diritto francese dipenda dalla sua conciliabilità con il diritto canonico⁶¹.

Dal momento che la Chiesa, traumatizzata, non si ritenne ancora soddisfatta, il *Conseil d'État* competente in materia d'interpretazione di testi legislativi dichiarò in una perizia del 13 dicembre 1923 che gli statuti dell'*association diocésaine* non erano in contraddizione con il diritto francese⁶². Dopodiché, il Papa pubblicò gli statuti modello dell'*association diocésaine* in allegato alla sua enciclica *Maximam gravissimamque*, del 18 gennaio 1924, con la quale al tempo stesso invitò i vescovi a formare le *associations diocésaines*⁶³. Contrariamente a quanto avvenne nel 1801, in seguito al principio della se-

⁵⁷ Cf. L. NOËL, (nota 47), p. 28.

⁵⁸ Cf. la rispettiva sentenza in Z. Giacometti, (nota 2), pp. 387-391.

⁵⁹ Cf. *ibid.*, pp. 391-395.

⁶⁰ *Ibid.*, p. 396.

⁶¹ Cf. J. FOYER (nota 6), p. 150.

⁶² Cf. Z. Giacometti, (nota 2), pp. 398 s.

⁶³ Cf. il testo in «AAS» 16 (1924), pp. 5-24.

parazione, non si giunse più a stendere un concordato formale. Tuttavia, dopo uno scambio di note avvenuto a livello diplomatico in gennaio 1924, il contenuto degli statuti modello delle «associazioni diocesane» è stato oggetto di un'entente fra Chiesa e Stato, che fino ad oggi non è stata definita in modo più particolareggiato⁶⁴. L'impossibilità dello Stato di praticare con pienezza di potere la separazione assoluta fra Chiesa e Stato era evidente, anche se però essa era stata ben celata.

7. La storia dà ragione a Pio X

In questo modo la Chiesa ha ottenuto ciò che Pio X aveva chiesto: persone giuridiche riconosciute a livello statale, in sintonia con la costituzione gerarchica della Chiesa. E così la storia ha dato ragione a Pio X già in un lasso di tempo relativamente breve. Ma gli ha dato ragione infine anche Aristide Briand, *spiritus rector* della legge sulla separazione, quando disse in retrospettiva su Pio X: «Il Papa? (...) È stato il solo a vederci chiaro. (...) Ce n'è stato solo uno a vederci chiaro, solo uno ad avere una politica coerente, solo uno a lavorare per il futuro! Il Papa! (...) A confondermi sono stati soprattutto i vostri vescovi. Non li accuso. Era gente brava, sincera, di buona volontà. Ma loro guardavano al passato. Non si sono orientati al futuro come ha fatto Pio X. Lui voleva lanciare la Chiesa nell'avventura. Loro, invece, temevano l'avventura. Ma l'avventura è vita. Loro non volevano cambiare le proprie abitudini, ma restare sul sicuro. Oggi me ne rendo conto: essi accettavano, ignari, di morire lentamente e tranquillamente. Pio X voleva invece che la Chiesa vivesse. Ma la vita è avventura»⁶⁵.

⁶⁴ Cf. al riguardo J.-P. DURAND, (nota 49), p. 219; G. LE BRAS, *Trente ans de séparation*, in *Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il Decennale della Conciliazione tra la Santa Sede e l'Italia*, II. Studi giuridici, Milano 1939, p. 460, parlava già allora di un «concordat tacite entre les deux puissances». Papa Giovanni Paolo II caratterizzava il risultato del 1924 nella sua lettera dell'11 febbraio 2005 indirizzata ai vescovi francesi come «une entente scellée en 1924, soussignée par le Gouvernement de la République, puis décrite dans l'encyclique de mon Prédécesseur le Pape Pie XI, en date du 18 février de cette année-là, Maximam gravissimamque», ne «L'Osservatore Romano», 12 febbraio 2005, p. 7.

⁶⁵ «Le Pape? (...) C'est le seul qui ait vu clair. (...) il n'y avait qu'un homme qui voyait clair, un seul, qui avait la politique cohérente et qui travaillait pour l'avenir, pour l'a-ve-nir! Le Pape! (...) Mais ce sont vos évêques surtout qui m'ont égaré. Je ne les accuse pas. C'étaient de braves gens, sincères et de bonne volonté. Mais, ils avaient les yeux tournés vers le passé. Ils ne voyaient pas l'avenir comme Pie X. Lui, il allait jeter l'Église dans l'aventure. Eux autres, ils redoutaient l'aventure. Mais l'aventure, c'est la vie. Ils ne voulaient pas déranger leurs habitudes, ils voulaient rester à couvert. Je m'en rends compte aujourd'hui: ils acceptaient, sans s'en douter, de mourir lentement, tranquillement. Pie X voulait que l'Église vive, mais la vie c'est l'aventure». Si tratta in tal contesto di memoria di Ferdinand Renaud, che fra il 1921 e

8. «*Libertas Ecclesiae*»

Il cammino percorso dalla Chiesa cattolica in Francia è rimasto un'avventura anche dopo il 1924. La perdita degli edifici ecclesiastici con la Rivoluzione francese e con la legge sulla separazione del 1905 o con la decisione di Pio X si è mostrata in definitiva dal punto di vista finanziario piuttosto un vantaggio. In effetti, anche se lo Stato non era e non è obbligato a provvedere alla manutenzione delle chiese, esso risponde però dei danni che subentrano in seguito a manutenzione omessa⁶⁶. Conseguentemente non può lasciare andare in rovina le chiese di sua proprietà e deve sopportare quindi un onere finanziario non indifferente⁶⁷. La sospensione della remunerazione statale entrata in vigore nel 1905 – introdotta in cambio della secolarizzazione totale del 1789 – resta però fino ad oggi un onere finanziario considerevole. La povertà della Chiesa francese va attribuita quindi in primo luogo alle cure drastiche statali appena descritte. La decisione presa dal Papa Pio X in favore del «bene della Chiesa» e non dei «beni della Chiesa» ha salvato almeno la *libertas Ecclesiae* – ciò che non è affatto poco.

(Traduzione dal tedesco a cura di Ezio Paganini, Thun / Svizzera)

il 1923 aveva partecipato in modo notevole all'elaborazione degli statuti delle *associations diocésaines*. In tale relazione aveva sovente contatti con Briand, che in questo periodo era primo-ministro. Le citazioni riportate sono stampate in *Pie X et la Séparation. Témoignage inédit par M. L'abbé Ferdinand Renaud*, in «Ecclesia. Lectures chrétiennes», N° 24, mars 1951, pp. 11 s.

⁶⁶ Cf. G. LE BRAS, (nota 40), pp. 66 s.; cf. anche J.-P. DURAND, *Régime de droit commun de la séparation des cultes et de l'État*, in P. VALDRINI ET ALII, *Droit canonique*, 2ª edizione, Paris 1999, pp. 646 s.

⁶⁷ Cf. R. SIEGEL, *Die Finanzierung anerkannter Kirchen und Religionsgemeinschaften. Ein Vergleich zwischen Österreich und Frankreich*, Linz 1994, pp. 120 s.

L'EREDITÀ GIURIDICA DI SAN PIO X

A CURA DI ARTURO CATTANEO



MARCIANUM PRESS

VENEZIA

2006